Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

DELIBERA DEL 17 OTTOBRE 2013

Il Consiglio direttivo della Camera Penale della Lombardia Orientale,

esaminati

- il verbale dell'udienza pubblica (erroneamente redatto su modulo d'udienza in Camera di Consiglio) tenutasi davanti alla Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione Penale, in data 8 ottobre 2013 nel procedimento d'appello N. 3014/12 R.G. a carico di imputato appellante avverso sentenza di condanna del Tribunale di Brescia alla pena di nove anni di reclusione e multa, dal quale risulta la sollecitazione del difensore alla astensione dal processo da parte del Presidente e del Giudice a latere, " *in quanto, nella relazione consegnata, è compreso un dispositivo contenente, senza motivi peraltro, la conferma della sentenza.*

Il Giudice a latere fa presente che si tratta di una maschera contenuta nel computer ";

- la relazione ex art. 602 c.p.p. nel giudizio d'appello sopra indicato;

rilevato

- che, effettivamente, la relazione ex art. 602 c.p.p., redatta in forma scritta dal relatore designato dal Presidente del Collegio e consegnata al difensore, sotto la voce "*MOTIVAZIONE*" preceduta dalle "*Conclusioni delle parti: il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza di primo grado. Il difensore si riporta ai motivi d'appello*", riporta "*La sentenza di primo grado*" e, dopo il resoconto delle motivazioni del provvedimento impugnato (da pag. 1 a pag. 14), "*I motivi d'appello*" (da pag. 14 a pag. 16), "*Motivi della decisione*" ed immediatamente dopo: "*PQM, visto l'art 605 c.p.p., Conferma nel resto. Brescia, 8 ottobre 2013. IL PRESIDENTE, il Consigliere est., IL CANCELLIERE*, senza sottoscrizioni;

- che il predetto testo, per l'allusione alla (parziale) conferma della sentenza impugnata e la presenza della data coincidente con quella della celebrazione del processo, contiene un'apparente anticipazione del giudizio,

considerato

- che la relazione ex art. 602 c.p.p., anche laddove redatta in forma scritta, ha la sola funzione di illustrare nel pubblico dibattimento le precedenti fasi processuali e di enucleare i temi del gravame

prima della discussione delle parti processuali, ma non può e non deve costituire in alcun modo un'anticipazione della decisione che il Giudice d'Appello è chiamato ad emettere;

- che, per il proprio contenuto letterale, la relazione redatta e consegnata al difensore nell'udienza sopra indicata dà per già assunta, prima della celebrazione del processo, la decisione di confermare, quantomeno in punto responsabilità, la sentenza di primo grado,

ritenuto

- che, comportando una (apparente, a tutto voler concedere) anticipazione del giudizio, tale modo di procedere è, in ogni caso ed a prescindere da ogni possibile ricostruzione delle sue cause, tale da compromettere l'essenza stessa del giudizio con violazione dei principi fondamentali quali:

- l'imparzialità del giudice, che deve procedere immune da qualsiasi assunzione anticipata di giudizio ed emettere la decisione soltanto all'esito della discussione delle parti processuali e della camera di consiglio ;

- la collegialità della decisione, prevista dalla legge affinchè la decisione scaturisca dal confronto tra le meditate opinioni dei Giudici e sia sottratta, quanto più è possibile, alla solitaria e monocratica percezione del singolo giudicante, garanzia che appare compromessa dalla anticipazione del dispositivo già contenuto nella relazione introduttiva;

- l'oralità del dibattimento di appello che, ancorchè sulla base di atti formatisi nel giudizio di primo grado ed all'interno dei limiti fissati dalla devoluzione, prevede le stesse forme del giudizio di primo grado per la discussone orale funzionale alla decisione;

. il contraddittorio tra le parti, che viene svuotato della sua funzione costituzionalmente prevista laddove la decisione sia già stata, anche soltanto *in nuce,* adottata o preventivata;

- il diritto di difesa, anch'esso di rango costituzionale, privato di qualsiasi effettività laddove la decisione sia già stata assunta,

ribadito

- che nessuna prassi mirata alla accelerazione dell'attività processuale, pur finalizzata alla evasione del numero dei procedimenti pendenti ed all'efficienza del funzionamento della amministrazione della Giustizia, può giustificare la elusione dei principi fondamentali sui quali si fonda l'essenza stessa della Giurisdizione;

- che la stessa funzione di controllo pubblico assegnata dalla legge alla pubblicità del dibattimento risulta mortificata dalla prassi della consegna della relazione scritta al difensore, in luogo della relazione orale, di tal che il dibattimento d'appello si trasforma in un dialogo tra addetti ai lavori, che esclude dalla comprensione chiunque volesse assistere, con cognizione di causa, al processo;

- che l'ineludibile presupposto di ogni "giusta" sentenza, rispettata da coloro in nome dei quali la Giustizia è amministrata e da colui che ne è il destinatario, è l'osservanza assoluta delle norme sul giusto processo stabilite dalla Costituzione Italiana ed il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo, e che su tale medesimo presupposto si fonda anche il rispetto dovuto alla Magistratura che la emette,

tenuto conto

- che l'episodio segue ad analogo occorso nel 2011, nel quale era stata redatta con la relazione anche la motivazione della decisione prima del dibattimento, giustificato con la singolare, non condivisibile e sintomatica opinione che il processo d'appello è sostanzialmente un processo scritto;

- che, alla luce della reiterazione di episodi assimilabili, appare concreto il rischio che, soprattutto tra coloro che saranno soggetti al giudizio della Corte di Appello di Brescia, si ingeneri la convinzione della diffusione e del radicamento nella nostra sede giudiziaria di prassi distorte e di giudizi non imparziali;

- che tali prassi danneggiano gravemente l'immagine della Giurisdizione e quella della funzione difensiva nel processo penale;

- che quanto accaduto deve essere denunciato fermamente e pubblicamente, ma anche divenire occasione per ribadire l'inviolabilità dei principi costituzionali che regolano il processo penale, oltreché momento di riflessione sulle effettive modalità con cui viene quotidianamente svolto il giudizio di appello,

delibera

di proclamare l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale del distretto della Corte d'Appello di Brescia degli avvocati penalisti per il giorno **7 novembre 2013** e di indire per il giorno stesso, alle **ore 11,00**, presso il Palazzo di Giustizia di Brescia l'assemblea straordinaria degli iscritti, aperta alla Magistratura ed a tutti coloro che intendano partecipare.

Dispone

la trasmissione della presente delibera: ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto della Corte d'Appello di Brescia;

Brescia, 17 ottobre 2013

Il Segretario

Avv. Mauro Moretti

Il Presidente

Avv. Sergio Genovesi